

Rifiuti nell'area industriale braccio di ferro col Comune

Il Tar: il commissario della Sra non ha competenze per disporre lo smaltimento

Polla

Pasquale Sorrentino

Lo smaltimento dei rifiuti stoccati nella sede della Sra sarà un braccio di ferro tra l'azienda, il Comune di Polla e la società che ha dato in fitto il suolo. Si tratta dei rifiuti presenti nella zona industriale di Polla, nell'area usata dall'azienda coinvolta nell'inchiesta del traffico di rifiuti con la Tunisia. La Sra è in via di fallimento. Ci sono tonnellate di spazzatura non differenziata raccolta dalla Sra in una ventina di Comuni tra il Cilento e il Vallo di Diano bloccate da oltre un anno dopo l'inchiesta, anche se non sono legati a quel traffico. La Regione Campania alcuni mesi fa ha intimato il Comune di provvedere allo smaltimento, e l'amministrazione aveva avviato azioni per spingere il custode della Sra o la Visama - la società locatrice - a liberarsi dei rifiuti. Tuttavia la Visama, tutelata dall'avvocato Marcello Fortunato, ha fatto ricorso al Tar che ha sostenuto che la società «non è responsabile della gestione dei rifiuti abbandonati».

IL PROVVEDIMENTO

Il Tar ha annullato l'ordinanza del Comune di Polla che imponeva al commissario giudiziale della Sviluppo Risorse Ambientali (Sra) di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati nell'area industriale. La sentenza del 14 gennaio scorso chiarisce i limiti delle responsabilità attribuibili a tale figura. L'ordinanza del 14 ottobre 2024, obbligava Sra, la Visama S.r.l. (proprietaria dell'immobile) e il commissario a intervenire nell'area. Tuttavia, il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo di non avere alcuna competenza gestionale in quanto commissario giudiziale del concordato preventivo della Sra e ha sottolineato che quel ruolo non è assimilabile a quello di un curatore fallimentare, come erroneamente interpretato dall'amministrazione comunale. I giudici hanno accolto il ricorso, evidenziando come il commissario giudiziale, non rivestisse il ruolo di amministratore dei beni della società, compito che resta in capo al debitore durante la procedura di concordato preventivo. Inoltre, la sentenza ha sottolineato che il commissario vigila sull'attività del debitore e assiste nella negoziazione del piano ma non ha poteri gestionali o dispositivi sui beni della società. Il Tar ha, quindi, dichiarato illegittima l'ordinanza del Comune nella parte in cui attribuiva al commissario giudiziale gli obblighi di gestione dei rifiuti, condannando l'amministrazione comunale al pagamento di 800 euro di spese legali in favore del ricorrente. Riconosciuta la correttezza della posizione della Visama, estranea alla vicenda. Da alcuni giorni il sito nell'area industriale è nuovamente piantonato dalle forze dell'ordine. Il sito è stato oggetto di tre incendi di rifiuti negli ultimi vent'anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA